



# COMUNE DI POSTIGLIONE

(Provincia di Salerno)

Piazza Armando Diaz, 3 – 84026 Postiglione (SA) – mail [utc@comunepostiglione.sa.it](mailto:utc@comunepostiglione.sa.it) pec [utc@pec.comunepostiglione.sa.it](mailto:utc@pec.comunepostiglione.sa.it)

Prot. n. 01125 del 02.05.2020

## ORDINANZA SINDACALE N° 16 DEL 2 MAGGIO 2020

N° 16 DEL 02.05.2020	OGGETTO: REVOCA ORDINANZA N° 7/2020 ED EMISSIONE NUOVA ORDINANZA PER RIAPERTURA CIMITERO COMUNALE E RELATIVE MODALITA' DI ACCESSO
-------------------------	---

L'anno Duemilaventi, il giorno 2, del mese di Maggio, nel proprio Ufficio,

### IL SINDACO

**Richiamata** la propria precedente Ordinanza n°7 del 17/03/2020 con la quale si disponeva la chiusura al pubblico del cimitero comunale e la sospensione, all'interno dello stesso, di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata.

#### Visti:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».
- il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato sulla GU n.79 del 25.3.2020 in fase di conversione.
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.*" (GU n.97 del 11/4/2020) che all'art 1 co. 1 lettera i) prevede "*l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro*".
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.*" (GU n.108 del 27/4/2020), in vigore dal 4 al 17 maggio 2020, che all'art 1 co. 1 lettera i) oltre a confermare la previsione di cui al DPCM 10 aprile 2020, prevede in aggiunta "*sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro*".

**Ritenuto** quindi possibile contemperare l'esigenza primaria e ineludibile della salute pubblica con quella di accedere agli spazi cimiteriali per le sole finalità di culto nonché, a partire dal 4 maggio 2020, la concessione delle cerimonie funebri nei limiti di quanto consentito dal citato DPCM del 26 aprile 2020.

**Richiamato** l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., secondo il quale "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (...)."

**Richiamato** il comma 4, dell'art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267.

## REVOCA

la propria precedente ordinanza n° 7/2020 del 17/03/2020 con cui ordinava la chiusura al pubblico del cimitero comunale e la sospensione, all'interno dello stesso, di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata.

## ORDINA

1. **l'apertura al pubblico del cimitero comunale, con decorrenza dal giorno 6 Maggio 2020.**
2. l'accesso potrà avvenire dalle ore 10.00 alle ore 18.00.
3. che dalla settimana, a partire dal giorno 11 Maggio 2020 in poi, il giovedì sarà il giorno di chiusura del Cimitero per favorire la manutenzione e la sanificazione dello stesso.
4. i frequentatori devono:
  - evitare assembramenti
  - mantenere la distanza sociale di almeno un metro
  - indossare dispositivi di protezione individuale (mascherine)
5. a partire dal 4 maggio 2020, sono consentite le sole cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

## DISPONE

- di dare adeguata pubblicità alla presente ordinanza mediante la sua pubblicazione - all'Albo Pretorio comunale e sul sito internet del Comune: <http://postiglione.gov.it> e nei luoghi e locali pubblici.
- di incaricare la Polizia Municipale del Comune di Postiglione all'esecuzione della presente ordinanza.
- di trasmettere di copia della presente:
  - alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Salerno, pec: [protocollo.prefsa@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefsa@pec.interno.it)
  - al Comando Stazione Carabinieri di Postiglione, pec: [t5a23785@pec.carabinieri.it](mailto:t5a23785@pec.carabinieri.it)
  - al Comando Polizia Locale di Postiglione, pec: [poliziale@pec.comunepostiglione.sa.it](mailto:poliziale@pec.comunepostiglione.sa.it)

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso il presente provvedimento, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno;  
o *in alternativa* entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

**Il Sindaco**

*f.to Dott. Mario Pepe*